

## A.S.P. GIOVANNI CHIABA' SAN GIORGIO DI NOGARO

### DEDUCIBILITÀ DELLE RETTE DI RICOVERO DEL CENTRO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE DELL'AS.P. GIOVANNI CHIABA'. INFORMATIVA AGLI UTENTI

L'AS.P. Giovanni Chiabà è tenuta all'emissione della certificazione fiscale annuale ai fini della deducibilità delle spese di assistenza specifica di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) del D.P.R. 22.12.1986 n. 917.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali – con nota prot. 9513 del 12/05/2011 ha ritenuto di definire le prestazioni che, nell'ambito della retta di degenza applicata per l'accoglimento di persone non autosufficienti in servizi residenziali per anziani regolarmente autorizzati al funzionamento, possono essere direttamente imputate all'assistenza specifica della persona.

Si richiama anche il D.P. Reg. 11.12.2008 n. 333 con il quale è stato definito, tra l'altro, le prestazioni e le attività che le strutture residenziali per anziani devono garantire alle persone accolte nonché alla modalità di erogazione delle stesse.

Ai fini della definizione della retta di degenza devono essere computate, quali attività di assistenza specifica diretta alla persona, tutte le prestazioni socio sanitarie di cui all'art. 9 e le attività di cui all'art. 15, comma 3, del succitato DPR 333/1990, nonché le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 11,12,13 e 14 del medesimo DPR **con esclusione** di quanto riconosciuto per le stesse dalle Aziende per i servizi sanitari ai sensi della D.G.R. n. 1966 del 27.04.1990 e ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/1997 e degli eventuali ulteriori interventi contributivi erogati dai Comuni.

Sulla base della normativa del TUIR sopra richiamato (DPR 917/1986), delle indicazioni fornite dalla Regione Friuli V.G. e dalle circolari emanate dall'Agenzia delle Entrate, l'AS.P. G., CHIABA' rilascia annualmente **su richiesta** dei soggetti interessati una certificazione riportante la quota di spesa per l'assistenza medica e l'assistenza specifica prestata all'assistito ed intestata ai soggetti, assistito o familiari, che ne hanno realmente sostenuto la spesa. Allo scopo l'Agenzia delle Entrate nella sua circolare n. 39/E-2010 specifica che *“nell'ipotesi in cui l'istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura, annotando sulla stessa l'importo da lui versato. Naturalmente, resta fermo l'obbligo di produrre, in sede di controllo, tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa”*. Alla luce di questa circolare si ritiene che la dichiarazione fiscale rilasciata dal gestore possa essere intestata anche al solo assistito essendo appunto consentito al familiare di integrarla in sede di dichiarazione annuale dei redditi con i dati della spesa in tutto o in parte da lui sostenuta.

L'AS.P. rilascia la suddetta certificazione, su richiesta, per tutti gli ospiti **non autosufficienti** ricoverati nel centro residenziale e semiresidenziale, senza distinzione tra soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104 o invalidi ai sensi di altre Leggi, fermo restando la responsabilità a carico di colui che effettua la dichiarazione dei redditi.